

IN BREVE n. 004-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV. 2020

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.

Verona dal 02/05/2020 al 06/05/2020 - Hotel Leon D'Oro Via Piave 5 - Tel. 045 8445140

Scheda di prenotazione alberghiera da inviare improrogabilmente entro il 15/03/2020 a

FEDER.S.P.e V. - via Ezio 24 - 00192 Roma

LEGGI IN https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/57_Congresso%20Verona.pdf



E' stato istituito un Premio Fotografico, oltre il ripristino del Premio Letterario.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Lo svolgimento del concorso fotografico avrà la seguente modalità:

1) I Soci interessati porteranno al Congresso gli originali delle foto (formato A4 oppure 20x30) che saranno esposte su appositi pannelli.

2) Per provvedere in tempo alla catalogazione e numerazione delle foto, queste dovranno essere scannerizzate ed inviate alla sede FEDER.S.P.eV. per posta o per email, improrogabilmente entro il 31/03/2020.

3) L'esposizione sarà presso l'Hotel Leon D'oro, sede del Congresso, affinché tutti i presenti possano esprimere una loro valutazione e così individuarne l'autore più apprezzato.

4) La premiazione avverrà nel corso del Congresso.

CONCORSO PREMI LETTERARI

Lo svolgimento del concorso avrà la seguente modalità:

1. I saggi dovranno essere inviati alla commissione che, dopo attenta lettura decreterà la classifica dei vincitori del premio.
2. La commissione è composta dal dott. Antonio Di Gregorio Presidente, dal dott. Cesare Puricelli, e dalla dott.ssa Rory Previti.
3. I lavori già pubblicati dovranno essere inviati dai candidati (una copia ciascuno):
 - a. al Presidente della commissione dott. Antonio Di Gregorio - Via Frumento, 6 - 38062 Arco (TN);
 - b. al dott. Cesare Puricelli - Via A. Marangoni, 32 - 33100 Udine;
 - c. alla dott.ssa Rory Previti - Piazza Strauss, 10 - 90144 Palermo.
4. Il termine perentorio per l'invio è il 28 febbraio 2020.
5. La premiazione avverrà nel corso del Congresso.

INPS - GIORNATE INTERNAZIONALI DI INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

Da oltre 25 anni l'Istituto contribuisce ad organizzare e gestire le Giornate internazionali di informazione previdenziale in collaborazione con le Istituzioni tedesche (*DRV - Deutsche Rentenversicherung*), austriache (*PV - Pensionsversicherung*) e svizzere (*UCC - Ufficio Centrale di Compensazione*).

Anche nel 2020, l'Istituto ospiterà gli esperti delle citate omologhe Istituzioni, i quali, insieme ai funzionari delle Strutture territoriali Inps, svolgeranno un'attività di consulenza integrata per consentire ai lavoratori interessati di avere una conoscenza completa della propria posizione assicurativa, essere informati in merito ai requisiti di accesso alle prestazioni nei diversi Paesi e ottenere ogni notizia utile ad orientare le proprie scelte in materia previdenziale. Allo stesso modo, alcuni funzionari Inps si recheranno presso gli delle citate Istituzioni per fornire un analogo servizio agli assicurati ivi residenti.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 165 del 17.01.2020

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20165%20del%2017-01-2020.htm>

Allegato 1

<https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20165%20del%2017-01-2020 Allegato%20n%201.pdf>

Allegato 2

<https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20165%20del%2017-01-2020 Allegato%20n%202.pdf>

Allegato 3

<https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/./MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20165%20del%2017-01-2020 Allegato%20n%203.pdf>

L'OSPEDALE DIVENTATO AZIENDA (mpe)

Da tempo faccio presente che l'ospedale un tempo luogo pio del poveraccio e del moribondo, diventato poi fabbrica della salute, ora è diventato azienda e come tale deve produrre ..., ma salute o quattrini?...

Leggo ora sul Corriere della sera di domenica 19 gennaio 2020 che una primaria di un ospedale di Parigi si è dimessa: *“Mi dimetto perché un tempo il nostro compito era curare i malati, oggi mi viene chiesto di produrre ricoveri”* !?!?!

E in Italia? *“La situazione non è così diversa”* (prof. Ermanno Leo, noto oncologo all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all'Ospedale di Sesto San Giovanni) ...

LEGGI IN Corriere della Sera di domenica 19 gennaio 2020 articolo di S. Montefiori

LEGGI ANCHE

https://www.corriere.it/esteri/20_gennaio_17/02-esteri-a2txtcorriere-web-sezioni-a70a68f0-396b-11ea-9ce1-c716cef22a3b.shtml

<https://www.sanitainformazione.it/lavoro/francia-mille-capiservizio-si-dimettono-per-salvare-lospedale-pubblico/>

FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI



“le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Federico Fellini, nel centenario della nascita

data di emissione 20 gennaio 2020

Valore: tariffa B.

Tiratura: cinquecentomila esemplari.

Vignetta: riproduce un autoritratto di Federico Fellini dal “Libro dei sogni”, un diario che il regista tenne dagli anni Sessanta fino al 1990 in cui ha annotato i suoi sogni sotto forma di disegni, un viaggio nella sua sconfinata creatività. Completano il francobollo la leggenda “FEDERICO FELLINI”, le date “1920 - 1993”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: sei.

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta: 30 x 40 mm.

Formato stampa: 26 x 36 mm.

Formato tracciatura: 37 x 46 mm.

Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Foglio: quarantacinque esemplari.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Nicola Bassano, Cineteca del Comune di Rimini - Archivio Federico Fellini. Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Rimini e di Roma Cinecittà Est, utilizzeranno, il giorno di emissione, i relativi annulli speciali realizzati da Filatelia di Poste Italiane. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

PENSIONATI IN RIVOLTA da Franco Abruzzo

Il taglio del cuneo fiscale coinvolga anche noi". Volponi (Cisl): «Siamo più di 16 milioni, scenderemo di nuovo in piazza». La sottosegretaria Castelli: «La riforma dell'Irpef terrà conto degli anziani».- di Alessandro Di Matteo (lastampa) -

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27249>

NEO PAPA' e CONGEDO OBBLIGATORIO

Congedo obbligatorio per i neo papà molto ben esplicitato nell'articolo pubblicato su Sole 24 ore di lunedì 20 gennaio 2020 e finalmente è stato evidenziato quello che da anni ho sempre segnalato: questa norma di tutela alla genitorialità è applicata solo nel settore del lavoro privato:

«... per i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina».

E' dal 2013 ... ma sempre tutto tace ... solo con segnalazione Unpit e Federspev la Ministro Bongiorno aveva preso in mano le redini...ma il Governo è caduto e tutto si è fermato.

VEDI capitolo Welfare e Previdenza pag. 24

https://generazionevincente.it/file/rassegna_stampa/20-gennaio-2020.pdf

LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO OSPEDALIERO a cura avv. Vinicio Longo
StudioCataldi

<https://www.studiocataldi.it/articoli/37039-la-responsabilita-del-medico-ospedaliero.asp>

Il danno causato dal medico ospedaliero viene ripartito al 50% tra il sanitario e la struttura. La sentenza della Cassazione e i precedenti

La Cassazione Civile, con la sentenza dell'11 novembre 2019 n. 28987 (sotto allegata), afferma il seguente importante principio di diritto, favorevole ai medici ospedalieri: "Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest'ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute".

ALLEGATI A PARTE - CASS.sez.3° civ. Sent. n.28987 dep.11:2019 (documento 023)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi
Domanda

È vero che da quest'anno è aumentata la detrazione delle spese pagate al veterinario?

Risponde Paolo Calderone

Sì, l'importo annuo detraibile per le spese veterinarie è stato elevato a 500 euro (fino al 31 dicembre 2019 era pari a 387,40 euro). La detrazione, pari al 19% sulla parte di spesa eccedente i 129,11 euro, dal 2020 spetta in misura piena a chi ha un reddito imponibile fino a 120.000 euro. Oltre

questo importo si riduce fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro. Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni per gli oneri indicati nell'[art. 15 del Tuir](#) (Dpr 917/1986), tra i quali rientrano le spese veterinarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

DAT - DM IN G.U.

E' stato pubblicato sulla G.U. n.13 del 17 gennaio 2020 il dm del Ministero della Salute 10 dicembre 2019 numero 168 "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

La banca dati ha la funzione di:

- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento;
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Alimentano la Banca dati nazionale:

- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
- i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili;
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

ALLEGATI A PARTE - DM n.168 del 10 dicembre 2019 (documento 024)

ASSENZE PER MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO

Legge 133/2008 conversione in legge del DL 112/2008

Art. 71. - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Sono tutt'ora vigenti le decurtazioni per assenza per malattia del pubblico dipendente e costituzionalmente legittime (sentenza 12/2012): la trattenuta non viola il diritto alla salute e il principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione.

ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. sentenza n.120 del 10.05.2012 (documento 025)

LAMENTO DI UN PENSIONATO

Corriere della Sera - 23 gennaio 2020 pag.25

«Si prevedano i bonus anche per noi»

A quando il bonus anche alle pensioni? Trovo molto ingiusto che alle pensioni, con la stessa classe di reddito degli stipendi, non sia previsto nessun tipo di bonus, come se il potere di acquisto dei pensionati fosse diverso da quello dei lavoratori dipendenti. Io, sulla mia pensione, a causa della mancata indicizzazione, in tutti questi anni ho perso circa una mezza annualità, lorda, che non recupererò mai.

SVEZIA - OK AL DENARO CONTANTE

Mentre l'Italia cerca di cancellare il denaro in contante, la Svezia che in Europa ambiva a raggiungere il primato di primo Paese *cashless*, senza denaro in contante, ora ha fatto marcia indietro sul progetto di eliminare completamente monete e banconote, per non penalizzare anziani, immigrati, turisti e chi abita in zone rurali.

AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESENTAZIONE MODELLO 730

DELL'EREDÈ da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho letto che sarà possibile presentare il modello 730 anche per le persone decedute. È così? E da quando decorre la novità?

Risponde Paolo Calderone

Sì, è così. Già dalla prossima dichiarazione, relativa al periodo d'imposta 2019, l'erede potrà utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi della persona deceduta nel 2019, o entro il 23 luglio 2020, che aveva i requisiti per poter presentare questo modello.

Non sarà però possibile presentarlo al sostituto d'imposta, né quello del contribuente deceduto né quello dell'erede, ma inviarlo direttamente all'Agenzia delle entrate o attraverso un Caf o un professionista abilitato.

CONFRONTO CON LE PARTI - RIPARTE IL DIALOGO



Comunicato Stampa

Roma, 22 gennaio 2020
Prot. n. 41

CONFRONTO CON LE PARTI: RIPARTE IL DIALOGO

Nelle prossime settimane ci attendono due incontri importanti, il primo al Ministero del Lavoro il 27 gennaio ed il secondo al Ministero della Funzione pubblica il 4 febbraio, i temi che si affronteranno sono per noi di estrema rilevanza: la riforma del sistema pensionistico da una parte ed un memorandum d'intesa in materia di lavoro pubblico dall'altra.

Apprezziamo che il Ministro Catalfo abbia accolto la nostra richiesta del 14 gennaio di instaurare un dialogo con tutte le Parti sociali e che il Ministro della PA ripenda il confronto a Palazzo Vidoni.

Gli interventi legislativi prospettati dal Governo riguardano temi complessi, che impongono di coinvolgere tutti i soggetti istituzionali, perché delineeranno il sistema previdenziale e la Pubblica Amministrazione del futuro.

Non è possibile superare la situazione economica attuale ancora critica per il nostro Paese, senza una stretta interazione con le Forze Sociali e un'assunzione di responsabilità comuni delle Parti in causa (partiti, istituzioni, forze sociali).

La nostra Confederazione negli anni – ha dichiarato il Segretario Generale Michele Foerio – ha moltiplicato le proprie azioni in materia previdenziale e di lavoro pubblico, ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di un serrato e proficuo confronto con tutte le Parti sociali. La dirigenza del Paese non vuol essere uno spettatore passivo, ma un soggetto attivo, propositivo per aiutare il Paese – ha concluso Foerio.

L'INPS TERRORIZZA UN POVERO COLLEGA PENSIONATO ! a cura di

Stefano Biasioli - Segretario APS LEONIDA

Cari pensionati, cosa fa l'Inps? Perché questa domanda? Perché un nostro iscritto altoatesino (ovvero un iscritto all'APS LEONIDA), il Dr. A.J. (non ne citiamo il cognome intero sia per riservatezza ma anche perché trattasi di cognome difficilissimo) ha ricevuto dall'INPS locale nei giorni scorsi, l'**invito a SALDARE UN DEBITO CON L'INPS di euro 22.413, per "pensione indebitamente percepita"** ossia per effetto di un loro (*di quelli dell'INPS*) erroneo/errato calcolo sull'entità della pensione assegnata al Dr.A.J.

LEGGI IN DOCUMENTO ALLEGATO 026

ATTO MEDICO

E' stata presentata una proposta di legge del Movimento 5 Stelle, firmata dai deputati Carmelo Massimo Misiti e Fabiola Bologna, assegnata alla commissione Affari sociali della Camera dei deputati. Ecco il testo.

ALLEGATI A PARTE - PROPOSTA DI LEGGE ATTO MEDICO (documento 027)

BLOCCO TEMPORANEO DEL PRESTITO DEL TFR AI PUBBLICI DIPENDENTI

Il Consiglio di Stato ha sospeso la formulazione del relativo parere sul decreto attuativo del prestito sul TFS/TFR per i dipendenti del settore pubblico avendo rilevato uno scostamento illegittimo circa le platee dei beneficiari della misura rispetto alle previsioni di legge e il mancato recepimento del parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato nella parte in cui veniva richiesta un'adeguata modalità di revisione delle condizioni fissate nell'accordo quadro, in particolare quelle di natura economica, specificando altresì modi, tempi e casi nei quali possa ravvisarsi un'esigenza di revisione.

Sarebbe dovuto decollare a metà dello scorso anno per ovviare ai differimenti del pagamento che secondo il tipo di cessazione del rapporto di lavoro e l'importo potrebbe arrivare a 5 anni ...

Il DL 4/2019 aveva infatti previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di richiedere un finanziamento di una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, nella misura massima di 45 mila euro mediante un finanziamento bancario.

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 3.0 VALIDA PER ACCEDERE AI SERVIZI INPS ONLINE

E' ora possibile utilizzare anche la Carta di Identità elettronica 3.0 per accedere ai servizi online dell'INPS.

Il messaggio numero 227 del 22 gennaio 2020 comunica che l'opzione si aggiunge alle possibilità già presenti: PIN, credenziali SPID e la CNS.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.227 del 22.02.2020 (documento 028)
Allegato n. 1 (documento 029)**

RISCATTI LAUREA - INPS CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA

L'Inps con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 cambia orientamento sul recupero degli studi ai fini del trattamento di pensione: col riscatto soft periodi subito efficaci per il diritto, non per il quantum. Nella circolare si conferma il principio dell'efficacia ab origine, ai fini pensionistici, dei periodi riscattati ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 5-quater, e dell'articolo 4 del D.Lgs n. 184/1997 e si precisano i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo

In particolare, a differenza del sistema di calcolo dell'onere di riscatto per periodi che si collocano nel sistema retributivo, il sistema di calcolo dell'onere di riscatto per periodi che si collocano nel sistema contributivo non tiene conto dei “*benefici pensionistici*” derivanti dal riscatto stesso e pertanto non può avere effetti sulla misura delle quote di pensione retributive. Da ciò discende che i periodi riscattati che si collocano nel sistema contributivo vadano sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione (cosiddetta *neutralizzazione*).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 6 del 22.01.2020 (documento 030)